



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

CITTA' METROPOLITANA
Settore Gestione del Territorio
Piazza San Rocco n. 9A
C.A.P. 20086 - Motta Visconti
Tel. 0290008135 -

E mail: tecnico@comune.mottavisconti.mi.it



Regione Lombardia



Parco del Ticino

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 22.03.2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella legge 05.03.2020, n. 13;

VISTI i DPCM del 8 marzo, del 9 marzo e dell'11 marzo 2020 con i quali si dispone, tra l'altro, il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 3 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza di Regione Lombardia n 514 del 21.03.2020 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid - 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica limitazioni degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

RITENUTO doveroso, a tutela della salute pubblica, vietare l'ingresso al Cimitero Comunale ubicato in Via Vittorio Veneto;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che è fatto divieto, con efficacia immediata, alla cittadinanza l'accesso al cimitero comunale, sino alla data del 3 aprile 2020.

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Motta Visconti sino a tutto il 03 aprile 2020 per renderla nota a tutta la cittadinanza, nonché l'affissione di avviso al pubblico all'ingresso del cimitero comunale;

La notifica del presente provvedimento alle Onoranze Funebri Tacconi s.n.c di Motta Visconti in qualità di gestore della struttura cimiteriale.

DEMANDA

agli ufficiali della Polizia Locale e agli altri agenti della Forza Pubblica, per quanto di competenza, a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura di verbale di inadempienza.

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web dell'Ente.



IL SINDACO
(De Giuli Primo Paolo)